

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, mediante la tecnica della novella legislativa al testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che aveva in precedenza riordinato le camere di commercio.

La riforma razionalizza un quadro giuridico-amministrativo partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma del 1993 ad oggi ed inserisce disposizioni per un ulteriore rafforzamento del sistema delle Camere di commercio e della loro capacità di azione quali soggetti di promozione e sviluppo delle economie locali.

La riforma è conseguente al mutato quadro costituzionale successivo all'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione ed alla positivizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Punti principali del decreto di riforma sono :

- Ruolo di autonomie funzionali delle Camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni;
- Ricorso all'esercizio associato per attività comuni.

Il provvedimento rafforza le funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese con particolare riguardo ai compiti di tenuta del Registro delle Imprese, al supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, alla semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, alla promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la telematica ed alla promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.

La norma di delega prevede l'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009. Nella seduta del 22 dicembre 2009 il Consiglio dei ministri ha deliberato, a norma dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la procedura in via d'urgenza.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri è stato trasmesso, con nota n. 9677 del 29.12.2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Conferenza Stato –regioni, ai fini dell'acquisizione della prescritta intesa.

L'intesa non è, però, stata raggiunta nonostante i numerosi contatti avuti con le Regioni a livello tecnico in quanto non si è tenuta nessuna seduta della Conferenza in tempo utile. Delle convergenze emerse a livello tecnico si è comunque tenuto conto nel presente testo nella misura in cui le relative esigenze sono state sostenute o fatte proprie anche dai pareri parlamentari o corrispondevano comunque ad esigenze formali e condivisibili di migliore e più chiara formulazione del testo normativo.

La 10^a Commissione permanente del Senato ha espresso in data 3 febbraio 2010 parere favorevole sulla proposta di provvedimento, senza formulare osservazioni condizionanti e vincolanti, ma sottoponendo alla valutazione del Governo i seguenti aspetti:

1) l'opportunità di riordino della normativa sul personale delle camere di commercio anche al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti alla stessa categoria, con particolare riferimento a quelle dei dirigenti. A tal proposito si è ritenuto di non poter accogliere tale osservazione anche in quanto tale materia non rientra nei principi di delega;

2) che l'estensione della composizione dei consigli camerali alle professioni e agli ordini professionali avvenga solo quando verranno disciplinate le modalità di rappresentazione del lavoro autonomo.

In merito si è ritenuto di non accogliere tale suggerimento, sia perché in contrasto con quanto rilevabile dalle premesse del parere della corrispondente commissione della Camera, che ha sottolineato l'importanza e la positività di tale innovazione, sia perché le modalità di rappresentazione del lavoro autonomo, riferibile anche agli imprenditori artigiani ed ai piccoli imprenditori commerciali ed agricoli, sono già disciplinate dall'attuale testo del decreto legislativo e possono ulteriormente essere precisate in occasione dell'emanazione del previsto regolamento di attuazione.

3) che venga assicurata la pari opportunità tra uomo e donna negli organi di rappresentanza.

Al riguardo nell'evidenziare che il rispetto del principio di pari opportunità è già garantito all'articolo 3 della bozza di decreto legislativo che prevede al comma 2 che siano gli statuti ad assicurare in tutti gli organi delle camere di commercio norme in

materia di pari opportunità, si è ritenuto di accogliere comunque lo spirito di tale osservazione inserendo nel medesimo articolo la previsione dell'individuazione di eventuali appositi criteri in materia di pari opportunità anche nel decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3 dell'articolo 10.

4) che venga chiarita la ripartizione delle competenze tra organi camerali.

A tale riguardo si è ritenuto che tale ripartizione di competenze sia già adeguatamente definita nel testo e quindi si è ritenuto di accogliere tale osservazione solo laddove se ne è evidenziata la necessità, come ad esempio per la modifica apportata al comma 3 dell'articolo 6 relativa alla proposta previsione della proposta dell'organo esecutivo di Unioncamere per gli statuti tipo delle unioni regionali.

La X Commissione permanente della Camera ha espresso in data 9 febbraio 2010 sulla proposta di provvedimento parere favorevole condizionato all'inserimento di modifiche dei testi novellati degli articoli 12 (relativamente alla possibilità di una pluralità di adesioni associative), e 20 (relativamente ai segretari generali in servizio nel 1993) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 3 della bozza di provvedimento (relativamente alle disposizioni transitorie per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali); tali modifiche sono state inserite nel testo di decreto legislativo e integralmente accolte.

La X Commissione ha, altresì, formulato le seguenti osservazioni non condizionanti:

a) modificare l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 nel rispetto del principio delle pari opportunità inserendo al comma 2 la garanzia della rappresentanza femminile nella composizione del consiglio.

Si è ritenuto che tale proposta, ove accolta nel suo tenore letterale, potrebbe tra l'altro irrigidire il procedimento di costituzione del consiglio non essendo chiaro come coordinare la rappresentanza femminile con quella dei settori economici; tenendo conto anche dell'analoga osservazione formulata dalla X Commissione del Senato, si è tuttavia accolto lo spirito dell'osservazione stessa apportando le modifiche già esposte all'articolo 3 della legge n. 580 del 1993;

b) modifica dell'articolo 16 della legge n. 580 del 1993 nel senso di garantire una progressività decrescente delle maggioranze necessarie alle successive sessioni di voto per l'elezione del presidente.

Tale richiesta è stata accolta modificando in tal senso l'articolo 16 della legge n. 580 del 1993.

c) modifica dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 nel senso di destinare anche alle Unioni regionali delle camere di commercio una quota del fondo di perequazione non destinata ad omogeneizzare l'espletamento di funzioni amministrative delle camere di commercio, nonché esclusione dei trasferimenti

regionali dalle voci considerate ai fini della quantificazione del contributo all'Unioncamere.

Relativamente alla destinazione alle unioni regionali di quote del fondo perequativo, pur nella considerazione che i contributi per la parte progettuale del fondo di perequazione sono già attualmente assegnati attraverso gli ordinari strumenti di attuazione di tale previsione normativa anche ai progetti presentati dalla Unioni regionali, si è ritenuto di accogliere la proposta della commissione modificando in tal senso il novellato comma 8 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 per renderlo perfettamente compatibile con un'attuazione coerente con tale suggerimento, aggiungendo espressamente le Unioni regionali fra i possibili destinatari di quote del predetto fondo perequativo, anche considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della bozza del decreto legislativo le camere di commercio si possono avvalere delle unioni regionali per l'espletamento delle loro funzioni, ed eliminando l'attuale riferimento restrittivo alle sole funzioni amministrative.

Relativamente alle voci da includere nella quantificazione del contributo all'Unioncamere, la richiesta è stata accolta modificando conseguentemente l'articolo 7, comma 7 del testo novellato della legge 580 del 1993.

La medesima Commissione X della Camera, nelle premesse del proprio parere ha manifestato particolare apprezzamento per il riconoscimento delle Camere di commercio quali autonomie funzionali sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché la positiva innovazione della rappresentanza degli ordini professionali nei Consigli camerali. La Commissione, inoltre, sottolineato l'esigenza di tener conto delle convergenze emerse in sede tecnica di esame ai fini dell'intesa, poi non espressa, con la Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento ai punti di seguito evidenziati:

a) previsione che gli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito della programmazione pluriennale delle camere di commercio, sia formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.

In tal senso è stato inserito il comma 6-bis all'articolo 2 della legge n. 580 del 1993.

b) opportunità di meglio precisare gli ambiti di esercizio della vigilanza sul sistema camerale spettanti rispettivamente allo Stato e alle Regioni.

Per tener conto di tale osservazione è stato modificato il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 580 del 1993.

c) opportunità di ampliare la scelta di coloro che possono essere nominati commissari straordinari prevedendo accanto ai dirigenti pubblici, anche in quiescenza, esperti di comprovata esperienza professionale.

In tal senso è stato modificato il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 580/1993.

Nel quadro della stessa raccomandazione si è ritenuto di dover recepire nel testo le seguenti ulteriori esigenze sulle quali si era raggiunta una significativa convergenza in sede tecnica di esame con le Regioni:

d) necessità di specificare l'ambito di applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 580 del 12993 al fine di scindere le due fattispecie riconducibili alla norma prevedendo il potere sostitutivo in capo al Ministro nel solo caso in cui il consiglio non sia ricostituito per inerzia da parte della Regione.

Si è pertanto modificato la lettera b) del comma 1 ed inserita la lettera d) al comma 2 dell'articolo 5 specificando che il potere sostitutivo del Ministro può essere esercitato solo in caso di mancata ricostituzione de consiglio per inerzia da parte della Regione.

e) opportunità di meglio specificare l'ambito di applicazione per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo.

Si è provveduto, pertanto, alla riformulazione dello stesso articolo 4, aggiungendo il comma 2 nel senso individuato dalla Commissione.

La X Commissione della Camera nell'esprimere il parere favorevole in merito alla bozza di decreto legislativo ha ritenuto di non accogliere le osservazioni formulate dalla V Commissione della Camera; in particolare non ha ritenuto di inserire al comma 2 dell'articolo 4-bis della legge n. 580/1993 il riferimento all'articolo 14, comma 1 lettera d) della legge 31.12.2009, n. 196 in quanto nel testo dell'articolato si fa riferimento già alle disposizioni vigenti, tra le quali si deve annoverare anche tale norma. Tale posizione della commissione è condivisa dall'amministrazione proponente.

Parimenti non è stato accolto il suggerimento della stessa Commissione V di sopprimere all'articolo 17 comma 1 della legge n. 580/1993 il riferimento alla possibilità che dirigenti e funzionari pubblici potessero non essere iscritti all'albo dei revisori dei conti pur nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Anche nella riformulazione dello schema di decreto legislativo in questione, pertanto, tale suggerimento non è stato accolto, ritenendo preferibile applicare anche alle camere di commercio un principio di carattere generale valido per tutte le amministrazioni pubbliche e ritenendo tale principio funzionale ad una maggiore flessibilità nell'individuazione dei revisori anche fra i propri dirigenti e funzionari che consenta alle amministrazioni pubbliche interessate di contenere il ricorso a professionisti esterni e rafforzare anche tramite i revisori il rapporto diretto di vigilanza e controllo.

Al fine di migliorare qualitativamente e in termini redazionali il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 17 dicembre 2009, tenuto conto anche di quanto ulteriormente rilevato nel corso dei lavori in sede tecnica finalizzati

all'intesa con la Conferenza Stato regioni, sono state inoltre apportate le seguenti modifiche formali ai seguenti articoli del testo novellato della legge n. 580 del 1993:

- il comma 1 dell'articolo 2 è stato riformulato in modo più chiaro;
- al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole "svolgono" è stato sostituito "altresì" con "in particolare";
- al comma 2 lettera e) è stato sostituito "in particolare" con "tra l'altro";
- il comma 5 dell'articolo 2 è stato riformulato in modo più chiaro;
- al comma 2 dell'articolo 2, le parole "nonché degli enti, aziende ed istituzioni ad essi collegate" sono state sostituite con la frase "nonché degli enti e aziende ad esse collegate";
- al comma 2 dell'articolo 4, è stato inserito "in particolare" dopo la parola "si esercita";
- al comma 2 dell'articolo 4-bis è stato inserito dopo "loro aziende speciali" la frase ", anche con la collaborazione di Unioncamere" ed eliminato "e con Unioncamere" dopo "fra gli stessi Ministeri";
- al comma 1 dell'articolo 6 le parole "ed attività" sono state sostituite con "e compiti" e "gli enti regionali" con "Regioni";
- al comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito "gli enti regionali" con "le Regioni";
- al comma 7 dell'articolo 7 è stata inserita dopo "enti pubblici nazionali" la frase "o con le Regioni";
- al comma 6 dell'articolo 7 le parole "Comitato esecutivo" sono state sostituite con "l'organo di amministrazione";
- al comma 8 dell'articolo 7, aggiornando i riferimenti ivi già contenuti, è stata richiamata anche l'applicabilità dei principi di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009;
- al comma 3 dell'articolo 10 è stato corretto l'anno di emanazione della legge n. 400 erroneamente indicato come "1998" invece di "1988";
- è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 12, ritenendo preferibile che l'individuazione dei termini del procedimento per la costituzione del consiglio sia effettuata nel regolamento attuativo, e rinumerando conseguentemente i commi successivi;
- al comma 6 (ora comma 5) dell'articolo 12 si è previsto che siano meglio definite in sede di regolamento attuativo le modalità di applicazione del meccanismo di apparentamento fra associazioni nelle fasi di costituzione del Consiglio camerale, in relazione alla necessità di evitare effetti distorsivi dell'applicazione, in caso di apparentamento, dei principi introdotti per pervenire alla composizione del consiglio anche in mancanza di tempestive designazioni;
- al comma 9 (ora comma 8) dell'articolo 12 è stata correttamente indicata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- alla lettera c) comma 2 dell'articolo 13 è stato sostituito "territoriali" con "locali";

- al comma 1 articolo 14 è stata eliminata la parola “in carica” per evitare che le eventuali dimissioni dei consiglieri determinassero una incertezza nel calcolo del numero dei membri della Giunta;
- alla lettera a) comma 5 dell’articolo 14 è stata eliminata la locuzione “e” dopo le parole “programma di attività”;
- i comma 1 e 3 dell’articolo 17 sono stati modificati nel senso di eliminare al comma 1 il periodo “entro il termine di cui all’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444.” e riportato più correttamente al comma 3 dopo le parole “non proceda”. Tale modifica si è resa necessaria in quanto entro il termine di prorogatio stabilito dalla legge n. 444/1994 va perfezionata la nomina dei componenti del collegio e non la sola designazione da parte delle Amministrazioni rappresentate nel collegio stesso. Il riferimento al termine di cui alla legge n. 444/1994 è, invece, correttamente inserito nel comma 3 al fine di consentire la ricostituzione del collegio prima della sua decadenza;
- al comma 4 dell’articolo 17 è stato sostituito “Le disposizioni” con “I principi”;
- al comma 2 dell’articolo 18 è stata correttamente modificato il riferimento alla lettera d) in luogo della lettera e);
- al comma 4 dell’articolo 18 è stato correttamente sostituito “Ministro dell’economia” con “Ministero dell’economia”;
- al comma 9 dell’articolo 18 è stato sostituito “previo parere delle” con “sentite le” che peraltro è già nel testo vigente;
- nell’articolo 3 del decreto legislativo, al comma 3, è stato sostituito “recente” con “presente”;
- il titolo dell’articolo 4 del decreto legislativo è stato più correttamente sostituito con “Disposizioni finali” invece di “Neutralità finanziaria”, tenuto conto dell’inserimento del comma 2 relativo all’ambito di applicazione per le Regioni a statuto speciale.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Con l’**articolo 1** sono stati novellati una serie di articoli della legge n. 580/93 di seguito indicati.

Art.1. (Natura e sede)

Si inserisce nella legge la categoria delle autonomie funzionali, richiamando il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione.

Viene inserito e definito il concetto di “sistema camerale”.

Si stabilisce che ove nascano nuove Province, non necessariamente debbano nascere nuove Camere di commercio. L’istituzione di nuove Camere può avvenire con D.M., previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, solo se nel Registro delle Imprese delle Camere coinvolte siano iscritte o annotate almeno 40.000 imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico – finanziario.

Art.2. (Compiti e funzioni)

Vengono indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, come stratificatesi nel corso degli ultimi 15 anni.

Viene stabilito che, per le Camere di minori dimensioni (con meno di 40.000 imprese iscritte nel Registro delle imprese), alcuni compiti e funzioni possono essere svolte in forma associata.

Per tali Camere di commercio di cui al punto precedente, viene imposto che siano svolte obbligatoriamente in forma associata le funzioni di: 1) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori 2) predisposizione di contratti tipo 3) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e 4) vigilanza e controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e rilascio certificati d'origine.

Viene meglio chiarita la disciplina delle aziende speciali ed in particolare le Camere di commercio possono costituire aziende speciali anche in forma associata .

Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare)

Viene inserita la potestà regolamentare delle Camere di commercio.

Si inserisce una norma per assicurare condizioni di pari opportunità al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio.

Si stabilisce che si applicano anche alle modifiche statutarie le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto.

Si definisce la forma di pubblicità – pubblicazione sul sito web – dello Statuto camerale.

Art.4. Vigilanza

Si stabilisce che la vigilanza sulle Camere di commercio, sulle loro unioni e sulle loro aziende speciali, nell'ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.

La vigilanza si esercita, in particolare, nei seguenti ambiti: 1) l'attività amministrativo – contabile 2) il funzionamento degli organi e 3) lo svolgimento dei compiti di interesse generale, secondo quanto stabilito dai successivi articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

Art.4-bis- Vigilanza amministrativo-contabile

L'articolo definisce l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativa – contabile e precisamente attraverso la definizione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico delle modalità di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

Art. 5. (Scioglimento dei consigli)

Sullo scioglimento dei consigli, si stabilisce che spetta al Ministro dello Sviluppo Economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge e nel caso di mancata ricostituzione del Consiglio dopo i 180gg di proroga previsti dall'articolo 38 della legge 12.12.2002, n. 273, solo nel caso in cui tale mancata ricostituzione non sia addebitabile ad inerzia regionale.

Spetta invece alla Regione il potere di scioglimento dei consigli quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento, quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1.

Si prevede la possibilità di nominare un Commissario *ad acta* nel caso in cui la Giunta camerale non predisponga nei termini di legge il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio.

Negli altri casi di scioglimento è previsto che il Ministro dello Sviluppo Economico o l'Ente regionale nominano un Commissario straordinario che deve essere individuato tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale.

Si prevede, altresì, che il commissario deve avviare la procedura per il rinnovo del consiglio camerale entro 120 giorni dall'emanazione del decreto di nomina, pena decadenza dall'incarico.

Art. 5-bis. (Relazione sull'attività)

Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di interesse generale, si prevedono due tipi di relazione annuale sulle attività delle Camere di commercio: 1) una generale del Ministro dello Sviluppo economico da presentare al Parlamento, anche sulla base di dati ed informazioni forniti dall'Unioncamere; e 2) una seconda relazione, da presentare alle Regioni a cura di ciascuna Unione regionale sugli interventi attuati a favore del sistema economico locale.

Art.6.(Unioni regionali)

Si rende obbligatoria l'adesione delle Camere di commercio alle Unioni regionali.

Si esplicita e chiarisce ulteriormente la "mission" delle Unioni regionali.

Si stabilisce che l'Unioncamere possa individuare principi e linee guida per gli Statuti delle Unioni regionali.

Si prevede che le Camere di commercio possano avvalersi delle Unioni per lo svolgimento di propri compiti e funzioni.

Viene data la possibilità alle Unioni regionali di formulare pareri e proposte alle Regioni.

Si stabilisce che le Unioni regionali svolgano funzioni di monitoraggio dell'economia locale.

Art.7.(Unioncamere)

Si riconosce espressamente Unioncamere quale ente con personalità di diritto pubblico.

Si prevede espressamente che l'Unioncamere possa stipulare Accordi di Programma in rappresentanza del sistema camerale che è vincolato a darne attuazione. Inoltre, l'Unioncamere formula direttive ed indirizzi al sistema camerale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Viene disciplinato il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Unioncamere e dei dirigenti.

Infine, viene ampliata la composizione del Comitato esecutivo con la presenza di altri 6 membri, di cui 3 nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e 3 dalla Conferenza Unificata.

Viene prevista la possibilità per il Ministero di delegare all'Unioncamere la realizzazione di alcune attività.

Art.8. (Registro delle imprese)

Viene prevista la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia e sentita l'Unioncamere, di emanare direttive vincolanti sulla tenuta del Registro delle Imprese.

Sono riaperti i termini per rivedere le norme attuative dell'art.8.

Art.10. (Consiglio)

Nel regolamento per la ripartizione dei Consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, si deve tenere conto della classificazione Istat delle attività economiche e dei seguenti 4 parametri: 1) il numero delle imprese 2) l'indice di occupazione 3) il valore aggiunto e 4) l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore.

Dei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, si prevede che faccia parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti.

Art.11. (Funzioni del Consiglio)

Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia.

Art.12. (Costituzione del Consiglio)

Si specifica che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i Consiglieri si fa riferimento ai parametri già individuati dalla legge all'art. 10.

Si prevede che le associazioni debbano presentare alle Camere di commercio gli elenchi dei propri associati.

Per le organizzazioni che intendono apparentarsi, i dati sulla rappresentatività devono essere presentati in maniera disgiunta.

Viene previsto un meccanismo di "scorrimento" per la designazione dei componenti del Consiglio in base al quale, laddove l'organizzazione maggiormente rappresentativa non proceda alla designazione, si ricorra all'associazione dello stesso settore economico con un grado di rappresentatività minore rispetto alla prima.

In merito alle modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento si è fatto rinvio al decreto attuativo.

Nel caso in cui anche tale seconda organizzazione – ovvero ove non siano presenti altre organizzazioni – non proceda alla designazione, il Presidente della Regione individua tra personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale, ed in particolare nel settore che deve essere rappresentato, il o i componenti da nominare.

Viene stabilito che il Consiglio camerale, in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, purché siano ancora in carica almeno 2/3 del totale dei consiglieri.

Art.13. (Requisiti per la nomina e cause ostative)

Vengono previste due nuove ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere ed in particolare per coloro che ricoprano già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio ovvero ricoprano la carica di assessore regionale. Sono state riformulate e aggiornate le cause

ostative alla nomina a consiglieri camerali in dipendenza delle disposizioni di cui all'art.58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata prevista la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e in tal caso che esse possano essere rappresentate da ciascuna di essa.

Art.14. e Art. 15 si riferiscono alle modalità di funzionamento della Giunta

Art.16 Presidente

Sono previste le modalità per l'elezione del Presidente che consentono una progressività decrescente delle maggioranze necessarie alle successive sessioni di voto.

Art.17. (Collegio dei Revisori dei Conti)

Si prevedono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, e tali principi si applicano anche alle aziende speciali camerali.

Art.18. (Finanziamento delle Camere di commercio)

La determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Si inserisce una sorta di Patto di stabilità per le Camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise – Mef per semplificare l'attività delle Camere.

Si introduce il concetto che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese mentre per tutti gli altri soggetti il diritto è definito commisurato al fatturato.

Art.20. (Segretario Generale)

L'accesso all'elenco avviene tramite una selezione nazionale dei titoli ad opera di una Commissione nazionale.

Si prevede la formazione permanente dei Segretari Generali.

Nel caso di camere di commercio nelle quali non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico è prevista la possibilità di avvalersi in forma associata e in regime convenzionale di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.

Sono previste norme transitorie che consentono il passaggio dal precedente sistema all'applicazione dei nuovi criteri definiti dal decreto attuativo.

Con l'**articolo 2** si sono dettate disposizioni di coordinamento che definiscono i termini per l'adozione, in prima applicazione, dei provvedimenti a valenza regolamentare previsti dal decreto legislativo.

Con l'**articolo 3** si è dettata la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e per i segretari generali.

Con l'**articolo 4** si è assicurata l'invarianza finanziaria del provvedimento che, in relazione al suo impatto ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

E' stato, altresì, individuato l'ambito di applicazione del presente decreto legislativo per le regioni a statuto speciale.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto legislativo non contiene disposizioni suscettibili di incidere in via diretta o indiretta sulla finanza pubblica e pertanto non si provvede a redigere apposita relazione tecnico-finanziaria.

In ogni caso, il testo contiene, conformemente al criterio di delega di cui all'art 53, comma 2, lett. h), esplicita clausola di invarianza di spesa.